

Rassegna stampa del

15 Giugno 2013



La prima casa non sarà più pignorabile

Oggi l'ok al decreto sviluppo: meno poteri a Equitalia e finanziamenti agevolati per i macchinari industriali

Eugenio Bruno
Marco Mobili
ROMA

Arriva al consiglio dei ministri di oggi pomeriggio il decreto "del fare". In quella sede il Governo scoprirà definitivamente le carte, a meno di un via libera salvo intese, sulle misure urgenti per rilanciare l'economia, riscrivere il rapporto fisco-contribuenti partendo dai poteri di Equitalia e semplificare gli adempimenti.

Il pacchetto si muove su due binari con un Dl e un nutrito Ddl in cui sono state fatte confluire anche una serie di deleghe al governo per ridurre gli oneri da burocrazia che oggi pesano su imprese e cittadini. All'ordine del giorno c'è anche un Ddl sul consumo del suolo ma saranno comunque affrontati anche altri temi caldi come l'emergenza carceri e il piano sicurezza del vicepremier Angelino Alfano. Inevitabile anche un giro di tavolo sul destino dell'aumento Iva in agenda il 1° luglio prossimo.

Con il decreto del fare, dunque, il Governo rivede i poteri di Equitalia soprattutto per le espropriazioni di beni di imprese e pri-

INDUSTRIA

Il nodo coperture su nuova legge Sabatini e Fondo di garanzia: le misure verso il via libera in extremis
Nasce il «domicilio digitale»

me casa. Per queste ultime, infatti, Equitalia potrà mantenere le garanzie e la prelazione nell'incasso del credito vantato, ma non potrà più procedere all'espropriazione dell'immobile se questo risulta essere il solo bene del debitore ed è la sua abitazione principale. Con l'eccezione di ville, castelli e case signorili. Per i capannoni i pignoramenti si limiteranno a un quinto. Novità anche per chi salda il debito a rate e si trova in difficoltà: prima di decadere dal piano di dilazione le rate non pagate salgono da 2 a 5 (si veda il servizio a pagina 5).

Il Dl si apre comunque con il rilancio delle infrastrutture e in particolare con la possibilità di finanziare l'apertura di 6.000 cantieri nei piccoli comuni e con il parziale definanziamento di Tav, ponte sullo stretto e Terzo valico. E prosegue con il pacchetto messo a punto dal ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato, che è stato oggetto di discussione fino a ieri sera. E non è escluso che su alcuni temi - la nuova "legge Sabatini" per i macchinari industriali e l'allargamento del raggio d'azione del Fondo di garanzia - il confronto con il ministero dell'Economia sulle coperture prosegua stamattina. Nel Dl entrano anche la norma che taglia i costi delle bollette elettriche (secondo lo Sviluppo per 500 milioni) e un pacchetto

sugrandi progetti di ricerca e contratti di sviluppo. Cambia la governance dell'Agenda digitale, che sarà coordinata da Palazzo Chigi, mentre il rifinanziamento dell'Agenzia Isee viene rinviato alla legge di stabilità.

Tra le misure di immediato impatto per i cittadini spicca la creazione di un'Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana) unica che dovrà monitorare le prestazioni erogate dalle asl e accorpate le singole anagrafi. Così da "tracciare" la spesa sanitaria l'Ana e rendere più facile la vita degli assistiti. Il libretto sanitario personale infatti scomparirà e gli utenti potranno accedere online alle informazioni. Senza dover neanche più comunicare alla nuova asl di appartenenza il cambio di residenza visto che ci penserà l'Ana. E, sempre in tema di sanità, va segnalato il colpo di acceleratore per l'applicazione in tutta Italia del fascicolo sanitario elettronico.

A proposito di digitalizzazione va poi sottolineata, da un lato, la possibilità per il cittadino di chiedere una casella di posta elettronica certificata (il cosiddetto «domicilio digitale») contestualmente alla carta d'identità elettronica. E, dall'altro, l'obbligo di invio telematico del certificato medico di gravidanza. Saltano, infine, come anticipato su queste pagine, gli obblighi di avere una serie di certificati "inutili" (dalla sana e robusta costituzione fisica per l'esattore all'idoneità psico-fisica dei maestri di sci).

Altri benefici sono attesi dall'obbligo delle Pa di indennizzare gli utenti in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo. La sanzione sarà di 50 euro al giorno per un massimo di 4.000 euro. Mentre è più tarato sulle esigenze delle aziende un altro pacchetto di deregulation contenute nel Dl: dall'addio alla responsabilità solidale fiscale negli appalti all'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere mensilmente il modello 770; dall'estensione a 180 giorni della validità del Dure con l'obbligo delle stazioni appaltanti di acquisirlo in via telematica alla semplificazione degli obblighi in materia di sicurezza lavoro per le attività a basso rischio e di prevenzione incendi.

Novità anche per le università e gli enti di ricerca. Che nel biennio 2014-2015 vedranno salire il turn over ammesso dal 20 al 50 per cento. Ma un accenno lo meritano anche le scuole. Che dovranno continuare a esternalizzare i servizi di pulizia in misura pari al numero di "bidelli" accantonati l'anno scorso. Buone notizie infine per gli studenti con un voto di maturità di 95/100 che intendono iscriversi all'università in una regione diversa da quella di appartenenza: potranno contare su borse di mobilità per 19 milioni da qui al 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I settori di intervento



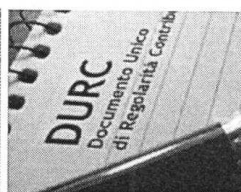
EQUITALIA

Stop agli espropri
Equitalia non potrà più procedere all'esproprio dell'abitazione principale, a meno che l'unico bene del debitore non sia di pregio. Si esce dal piano di dilazione se non si pagano 5 rate (prima era due consecutive). Per i beni delle imprese pignoramenti fino a un quinto del loro valore e tempi più lunghi



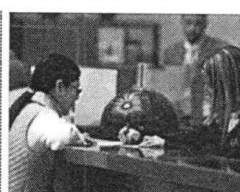
FISCO

Riscossione multe e 770
Il governo corregge il tiro. La proroga al 31 dicembre della riscossione di Equitalia per conto dei Comuni riguarderà non soltanto i tributi come la Tares ma anche le entrate patrimoniali degli enti, come le multe. Per i sostituti d'imposta arriva l'addio all'obbligo di invio telematico del 770 mensile



APPALTI

Responsabilità solidale e Durc
Salta la responsabilità solidale fiscale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel contratto di subappalto. Con un'altra norma viene previsto che il Durc avrà una validità di 180 giorni



BENI D'IMPRESA

Finanziamenti, Cdp in campo
Le banche potranno firmare convenzioni con la Cdp per accedere ad anticipi da utilizzare per concedere alle imprese «finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo». I finanziamenti saranno concessi entro il 2016



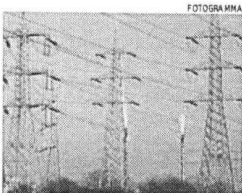
FONDO GARANZIA

Fondo di garanzia Pmi
Allo studio l'incremento della misura massima di copertura del Fondo di garanzia fino all'80% dell'operazione nel caso di anticipazioni verso imprese che vantano crediti nei confronti con la Pa e nel caso di prestiti a medio e lungo termine. Si lavora fino all'ultimo sulla copertura



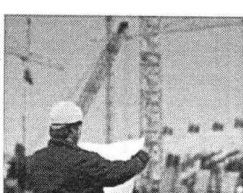
INFRASTRUTTURE

Definanziate le grandi opere
Il Df definanzia parzialmente la Tav Torino-Lione e il Terzo valico Milano-Genova, oltre al Ponte sullo Stretto di Messina. Due miliardi complessivi che andranno a opere già cantierate o cantierabili. Il credito d'imposta sulle opere in project financing scende da 500 a 200 milioni



BOLLETTE ELETTRICHE

Taglio di 500 milioni
La cancellazione di alcune voci fiscali che riguardano la componente A2 della bolletta sarà compensata con un prelievo aggiuntivo a carico delle società che operano nelle energie rinnovabili e che realizzano ricavi superiori a 200mila euro e un'imponibile superiore a 40mila euro. In agenda anche un taglio agli incentivi Cip6



EDILIZIA

Durc valido 180 giorni
Spicca l'allungamento a 6 mesi della durata del documento di regolarità contributiva delle imprese. Risolto l'inghippo normativo che impedisce alle imprese edili di compensare i debiti contributivi con i crediti vantati con la Pa eliminando dal Dl 52/2012 il riferimento al Durc rilasciato per richiesta di incentivi e agevolazioni



SANITÀ

Nasce l'Anagrafe nazionale
L'anagrafe nazionale degli assistiti dovrà monitorare le prestazioni erogate dalle asl. Di conseguenza il libretto sanitario personale scomparirà e gli utenti potranno accedere online alle informazioni. Senza dover neanche più comunicare alla nuova asl di appartenenza il cambio di residenza



SEMPLIFICAZIONI

Deregulation ad ampio raggio
Si va dall'obbligo delle stazioni appaltanti di acquisire il Durc in via telematica alla semplificazione degli obblighi in materia di sicurezza lavoro per le attività a basso rischio e di prevenzione incendi. Scompaiono una serie di certificati medici inutili come la sana e robusta costituzione per gli ufficiali esattoriali



UNIVERSITÀ

Turn over più ampio
Atenei ed enti di ricerca, nel biennio 2014-2015, vedranno salire il turn over ammissibile dal 20 al 50 per cento. Nelle scuole vengono esternalizzati i servizi di pulizia in misura pari al numero di "bidelli" accantonati l'anno scorso. Borse di mobilità per gli studenti con un voto di maturità di 95/100 che vogliono cambiare regione



RITARDI DELLE PA

Tempi da rispettare
Altri benefici per cittadini e imprese sono attesi dall'introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di indennizzare gli utenti in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo. La sanzione sarà di 50 euro al giorno con un tetto massimo di 4.000 euro

Energia. È la stima del ministro Zanonato sugli effetti di liberalizzazione e di manutenzione delle voci fiscali

Taglio di 500 milioni alla bolletta elettrica

ROMA

Un impulso alla liberalizzazione energetica e un lavoro di cesello nelle componenti fiscali sulle tariffe. Che secondo il ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, potrà garantire ai cittadini, ma anche ad una vasta platea di imprese, risparmi globali per di oltre 500 milioni di euro l'anno. Riducendo oneri impropri e rendite, precisa il ministro. Anche se qualche effetto collaterale potrebbe esserci: gli operatori delle energie rinnovabili, ad esempio, sono in allarme per il possibile inasprimento fiscale "compensativo" che invece potrebbe colpire proprio loro.

È comunque rilevante l'impatto delle norme che comparivano ieri nei due articoli della bozza del decreto semplificazioni dedicati all'energia, il 15 (concorrenza nel gas e nei

MERCATO DEL GAS

Ridimensionamento in vista per i clienti di maggior tutela. Le scadenze previste per le gare nelle concessioni diventano perentorie

carburanti) e il 16 (riduzione dei prezzi dell'elettricità). Per il sistema tariffario del gas si dispone quel ridimensionamento della platea dei clienti "di maggior tutela" che presto riguarderà anche le bollette elettriche, riservando la protezione delle ex tariffe amministrative solo ai clienti domestici, in attesa che la concorrenza renda opportuno il completo tramonto delle tariffe decise dall'Authority, a favore di un sistema di semplice sorveglianza più compatibile con lo scenario totalmente liberalizzato.

Le restanti disposizioni dell'articolo 15 riguardano l'annosa questione della riforma delle gare per l'affidamento delle concessioni locali della distribuzione di metano: vengono imposte come «perentorie» le scadenze fissate dalle normative, restringendo di molto le possibilità di deroga e prevedendo un commissariamento regionale in caso di ritardi ingiustificati.

Da segnalare, nella parte dedicata alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, la possibilità di riconvertire una parte delle vec-

chie stazioni di servizio che altrimenti andrebbero chiuse in impianti per la sola vendita di gas metano per autotrazione, contribuendo così a superare la vistosa carenza che penalizza la diffusione delle auto a gas nel nostro paese.

Per favorire la discesa delle tariffe elettriche l'articolo 16 prevede la cancellazione di alcune voci fiscali che riguardano la componente A2 della bolletta, compensando le mancate entrate per lo Stato, stimate in 135 milioni di euro l'anno, con un prelievo aggiuntivo a carico delle società

che operano nelle energie rinnovabili e che realizzano ricavi superiori a 200mila euro e un'imponibile superiore a 40mila euro.

È previsto anche un taglio ai sussidi Cip 6 (il meccanismo nato nel 1992 per garantire aiuti alla produzione elettrica da fonti verdi ma progressivamente esteso a molte altre fonti energetiche) legando gli adeguamenti non alle quotazioni del petrolio ma a quelle del gas metano, tendenzialmente in ridimensionamento. Solo da questa norma dovrebbe derivare la metà del beneficio di 500 milioni a vantaggio dei consumatori annunciati da Zanonato.

F.Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sblocca-cantieri. Fondi ad autostrade, metrò e piano per i piccoli Comuni

Da Tav, Ponte e Terzo valico 2 miliardi a opere cantierabili

**Mauro Salerno
Giorgio Santilli**
ROMA

■ Scelta coraggiosa da parte del Governo che, per rimettere in moto la macchina delle opere grandi e piccole, definiamo momentaneamente (e parzialmente) la Tav Torino-Lione e il Terzo valico Milano-Genova, oltre alle risorse per il possibile contenzioso del Ponte sullo Stretto di Messina. Due miliardi complessivi che vanno a un fondo destinato a dare ossigeno a opere già cantierate o cantierabili. L'altra grande novità è il taglio da 500 a 200 milioni del valore delle opere in project financing, prive di contributo pubblico, che potranno beneficiare del credito di imposta a valere su Irap e Ires per ritrovare l'equilibrio finanziario. Una soglia ancora alta rispetto alle condizioni del mercato italiano, ma che sicuramente garantisce la possibilità di venire incontro a uno spettro più ampio di opere realizzate con capitali privati.

Le polemiche non mancheranno leggendo la lista delle opere beneficiarie della "mossa del cavallo": ci sono 100 milioni per le piccole opere dei piccoli Comuni, ma ci sono anche gli assi autostradali Pedemontana veneta e Tangenziale esterna milanese (Tem), il Quadrilatero stradale Umbria-Marche, la tratta Colosseo-piazza Venezia della linea C di Roma, la linea 4 della Metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancellorosso Telesino della nuova linea Napoli-Bari.

Lo spostamento di risorse dalla ferrovia alla strada è netto, mentre il testo del decreto che oggi andrà al Consiglio dei ministri prevede anche un'attenzio-

ne al «potenziamento dei nodi e dello standard di interoperabilità dei corridoi europei», al miglioramento delle prestazioni della rete ferroviaria, al collegamento ferroviario funzionale fra Regione Piemonte e Val d'Aosta.

Da dove arriveranno i fondi lo dice un criptico ultimo comma dell'articolo 1, fitto di rimandi legislativi. Nella sostanza: 524 milioni dalle risorse stanziare per la Torino-Lione, 773 milioni dai finanziamenti assegnati al

terzo valico Milano-Genova, 235 milioni dai fondi per risolvere il contratto di appalto del Ponte sullo Stretto di Messina (sui 250 complessivi disponibili) e per la parte restante dai fondi destinati all'attuazione del trattato con la Libia del 2009.

Nel decreto anche un piano straordinario di edilizia scolastica da 300 milioni (100 milioni all'anno dal 2014 al 2016) finanziato dall'Inail.

Oltre ai finanziamenti, c'è una quantità rilevante di norme in materia di infrastrutture, appalti e di edilizia. C'è la fine della responsabilità solidale negli appalti (si veda l'articolo in pagina 5). Tra le semplificazioni spicca l'allungamento a 180 giorni della durata del Durc, il documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese. L'altra grande novità riguarda la soluzione dell'inghippo normativo che impediva alle imprese edili di compensare i debiti contributivi con i crediti vantati con la Pa eliminando dal Dl 52/2012 (articolo 13 bis, comma 5) il riferimento al Durc di cui alla legge 296/2006 (Durc rilasciato per richiesta di incentivi e agevolazioni).

Nel testo compare infine il rinvio al 2014 degli obblighi pubblicazione dei dati sulle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti. Il vincolo previsto dalla legge anticorruzione comporta anche lo slittamento all'anno prossimo degli adempimenti legati all'invio dei dati su bandi, procedure e andamento dei cantieri delle opere pubbliche all'Autorità. Slitta al 30 giugno 2014 l'obbligo di garantire con una garanzia globale di esecuzione le grandi opere. Si tratta della seconda proroga consecutiva per il cosiddetto performance bond, avversato da assicurazioni e imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO D'IMPOSTA

Per le opere finanziate da privati ridotta da 500 a 200 milioni la soglia per accedere all'agevolazione fiscale

IL RILANCIO

Le opere definanziate

■ Tav Torino-Lione, Ponte sullo Stretto (fondi per lo scioglimento del contratto di appalto), Terzo valico Milano-Genova e fondi per gli accordi con la Libia.

Le opere finanziate

■ Autostrade: Tangenziale est Milano, Pedemontana veneta, Quadrilatero Umbria-Marche, Ragusa-Catania.
■ Metrò: linea C di Roma (tratto Colosseo-Piazza Venezia), linea 4 di Milano, la linea 1 di Napoli.

Le altre misure

■ Riduzione da 500 a 200 milioni della soglia per il credito di imposta alle opere "fredde" finanziate da privati
■ Rinvio del performance bond, la garanzia di esecuzione per le grandi opere

Lavori pubblici. Verso la cancellazione

Abrogazione in vista per la responsabilità solidale negli appalti

Marco Bellinazzo
MILANO

«All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi». Con queste poche righe il decreto semplificazione, che oggi dovrà passare al vaglio del Consiglio dei ministri, cancella integralmente la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti e con essa le polemiche, i ricorsi (come la denuncia presentata da Confindustria e Aide alla Commissione Ue) e gli oneri (elevati) che hanno accompagnato in questi anni il suo varo.

Il regime introdotto nel 2006 per combattere l'evasione negli appalti è stato oggetto di ripetute correzioni normative che lo hanno in parte reso ancora più complicato (per esempio con l'estensione dalle sole ritenute dei dipendenti all'Iva) e in parte svuotato di efficacia rispetto all'originaria finalità (come la possibilità di "autocertificare" lo status di fedeltà contributiva). Mentre si sono accresciuti nel tempo gli adempimenti burocratici richiesti alle aziende appaltatrici e subappaltatrici e i relativi costi.

Peraltro, mentre in un primo momento si riteneva operativa la nuova disciplina solo nel settore edile, in seguito è stato precisato che la responsabilità dell'appaltatore e del committente si applica in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi a prescindere dal settore economico. Con una decorrenza per i contratti stipulati dal 12 agosto 2012, per i quali la verifica va fatta sui pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012. Un'area, perciò, molto ampia.

Le critiche piovute, a più riprese, dal mondo imprenditoriale sembrerebbero perciò aver indotto l'attuale Esecutivo a un'abolizione totale delle regole di solidarietà, incluse le misure aggiunte più di recente con i decreti legge 16 e 83 dello scorso anno. Nel 2012, in effetti, è stata definita una nuova cornice normativa all'interno della quale coesistono la responsabilità solidale dell'appaltatore e la responsabilità "sanzionatoria" del committente (da 5 mila a 20 mila euro) per il versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipenden-

te e dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal subappaltatore o dall'appaltatore. Per non far scattare queste forme di responsabilità l'appaltatore/committente è tenuto ad acquisire una documentazione da cui emerga che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali. In mancanza di documentazione, i pagamenti possono essere sospesi. L'agenzia delle Entrate nel tentativo di alleggerire gli adempimenti è intervenuta con le circolari 40/12 e 2/13 per concedere all'appaltatore e al subappal-

IL SISTEMA ATTUALE

Nel mirino la norma del 2006 che considera l'appaltatore responsabile dei mancati versamenti del subappaltatore

tatore la chance di provare di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l'Iva, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mediante una dichiarazione sostitutiva (in pratica un'autocertificazione) oppure mediante asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

Inoltre, la responsabilità solidale negli appalti privati si è allargata con la riforma del lavoro (legge 92/2012) che ha rivisto l'articolo 29 della legge Biagi, anche a retribuzioni, contribuzioni e premi assicurativi (sono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento). Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. In caso pertanto di inadempimento dell'appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente. Questa parte della disciplina non dovrebbe tuttavia essere toccata dal decreto legge semplificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Digitalizzazione. Stop alla possibilità di domiciliazione presso terzi

L'impresa non può «usare» la Pec del professionista

Il vincolo è legato alla creazione dell'indirizzario

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Il prossimo 30 giugno 2013 per le imprese individuali, già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012, scade il termine per comunicare il proprio indirizzo Pec al registro imprese. Per le imprese individuali neo-iscritte, l'indicazione dell'indirizzo di Pec va invece operata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, pena la sospensione della relativa domanda sino alla sua integrazione e sua decadenza decorsi inutilmente 45 giorni dal deposito. La misura è dettata dall'articolo 5 del decreto legge 179/2012.

Il divieto

Con l'approssimarsi del termine per l'adeguamento del prossimo 30 giugno per le imprese individuali già costituite al 20 ottobre 2012, il ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 53687 del 2 aprile 2013, ha fornito una

serie di indicazioni operative che sembrano divergere rispetto a quanto indicato in precedenza per le imprese costituite in forma societaria. In particolare, non è possibile per le imprese individuali domiciliarsi presso soggetti terzi e, nella specie, non potrà, ad esempio, essere comunicato l'indirizzo Pec messo a disposizione dallo studio professionale che le assiste negli adempimenti. Il documento di prassi sottolinea infatti come l'obbligo di comunicazione è collegato all'attivazione dell'indirizzario generale Ini-Pec che regola le modalità dei rapporti tra impresa ed amministrazione. Gli analoghi chiarimenti forniti per le imprese costituite in forma societaria con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 riconoscevano invece la possibilità di indicare l'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici oppure di un'altra società cui l'impresa è giuridicamente o economicamente collegata. Le diverse interpretazioni fornite hanno generato confusione anche in seno allo stesso sistema camerale, con alcune Camere di commercio che riconoscono la possibilità di comunicare la casella di posta di un soggetto terzo e con altre che invece si allineano, alme-

no per le imprese individuali, alle indicazioni ministeriali. Di conseguenza, sarebbe opportuno un ulteriore intervento delle autorità competenti con cui venga chiarito se il divieto di comunicare l'indirizzo Pec di un soggetto terzo valga solamente per le imprese individuali, ovvero se non sia più opportuno permettere anche a tali imprese di domiciliarsi presso un terzo, analogamente a quanto riconosciuto alle imprese in forma societaria.

Altra ipotesi, che appare diffi-

cilmente percorribile per i rilevanti impatti operativi che comporterebbe, sarebbe invece quella secondo cui anche le imprese in forma societaria dovrebbero comunicare, in vista dell'attuazione dell'Ini-Pec, il proprio domicilio digitale senza potersi avvalere della casella di Pec di terzi.

La richiesta dell'Int

Sulla questione è intervenuto anche l'Int, l'Istituto nazionale tributaristi. «Mi pare – ha spiegato il presidente Riccardo Alemanno – che il divieto di usare un indirizzo Pec già utilizzato anche da altri soggetti sia stato deciso da chi non conosce appieno le problematiche della realtà. È assolutamente necessaria una rettifica di tale divieto che non è previsto dalla legge ma solo da interpretazioni». Secondo l'Int, infatti, molti imprenditori individuali non sono dotati di computer o non sono in grado di utilizzarlo al meglio. «Molti studi – spiega il presidente – hanno dato il proprio indirizzo Pec alle ditte individuali meno strutturate, altri hanno aperto un unico indirizzo Pec per le imprese che non erano in grado di farlo, alcuni imprenditori utilizzano la Pec di altre aziende di proprietà o di familiari e così via».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



● La posta elettronica certificata (Pec), è un sistema di comunicazione via email, che consente di inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno

Contratti pubblici. Proroga disposta dall'Autorità di vigilanza

Slitta al 2014 l'invio dei dati

Alberto Barbiero

Il termini per la trasmissione dei dati sui contratti a fini di trasparenza e per l'avvio delle procedure di verifica dei requisiti mediante il sistema Avcpass sono prorogati all'inizio dell'anno prossimo.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha reso più agevole il percorso finalizzato a garantire la massima informazione sull'attività contrattuale delle stazioni appaltanti pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 32 della

legge n. 190/2012, stabilendo che per i contratti stipulati a partire dal 1° dicembre 2012 il termine per la trasmissione dei dati è posticipato al 1° gennaio 2014.

Tutti gli aspetti operativi dell'adempimento inizialmente previsto per il 15 giugno continuano a essere disciplinati dalla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013.

Rispetto a tali elementi l'Avcp fornisce alcuni chiarimenti, evidenziando anzitutto come oggetto di pubblicazione nelle tabelle

sintetiche siano le procedure di affidamento (per appalti di lavori, servizi e forniture, anche in economia) i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1° dicembre 2012 o le cui lettere di invito siano comunque successive a tale data. Risultano pertanto ricomprese tutte le procedure avviate successivamente all'entrata in vigore della legge 190/2012.

L'autorità precisa che la compilazione della tabella può essere anche parziale, dovendo considerare che le informazioni richieste

in alcune procedure non sono tutte disponibili.

In merito alla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture viene a essere chiarito come si intenda il termine contrattualmente previsto, con tutte le sue eventuali proroghe. Conseguentemente, nella sezione relativa alle somme liquidate deve essere indicato l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente e incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.

Un altro comunicato del presidente dell'Autorità emesso il 12 giugno ha invece prorogato il termine previsto per l'utilizzo effettivo del sistema Avcpass.

La deliberazione n. 11 del 20 dicembre 2012 stabiliva infatti come termine di conclusione della fase transitoria il 30 giugno, prevedendo che dal 1° luglio 2013 sia le stazioni appaltanti (per le verifiche) sia gli operatori economici (per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti) fossero tenuti all'utilizzo del nuovo sistema.

L'Avcp ha recepito le richieste di molte amministrazioni e di varie associazioni di categoria, che ritenevano necessario un periodo più lungo per formare gli operatori alle nuove procedure e all'utilizzo del percorso informatizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro. Obblighi formativi per dirigenti, preposti e dipendenti con aggiornamento periodico

Sicurezza, formazione continua

Sui datori pesano i costi e le responsabilità di carattere penale

Luigi Calazza

■ La formazione parte integrante della sicurezza lavoro. I decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 che hanno recepito le direttive comunitarie in materia, sono stati i precursori della "cultura della sicurezza" nei vari luoghi di lavoro. Cultura che interessa tutti i soggetti attivi, dal datore di lavoro fino ai lavoratori, passando per le varie figure intermedie. Principi poi trasfusi nel Testo unico (decreto legislativo 81/2008) sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, che potrebbe, però, subire qualche modifica con il pacchetto di provvedimenti all'esame già da oggi del Consiglio dei ministri.

A parte dunque i lavoratori, nei confronti dei quali, seppure in forme non propriamente regolamentate, l'informazione e la formazione era prevista dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ora il Tu, individua ben 26 attività obbligatorie tra l'informazione e la formazione, coinvolgendo, lo stesso datore di lavoro per le piccole e medie imprese, il dirigente, il preposto e i nuovi soggetti attivi della sicurezza tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi addetti, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, gli addetti al primo soccorso, all'antincendio e emergenze, i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione, ecc.. A questi si aggiungono le informazioni e formazioni nei confronti di lavoratori addetti a determinate attività che li espongono a particolari fonti di rischio, quali i lavori in quota, con la movimentazione dei carichi, esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, conduzione di particolari attrezzature, ecc.

Quando la formazione riguarda lavoratori immigrati,

essa avviene previa verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

L'attività di formazione dei soggetti indicati non è limitata ovviamente al momento dell'inizio delle attività, ma deve essere poi periodicamente "riveduta" mediante la frequenza, con profitto, a corsi di aggiornamento la cui periodicità è stabilita dalla legge, da decreti attuativi, da accordi Stato-Regioni o, come per alcuni casi, dalla normativa contrattuale. La formazione entra dunque nell'attuale quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro, come norma sostanziale, posta a base per una efficace attuazione del "sistema sicurezza".

Tutto questo comporta un costo, diretto e indiretto, da parte del datore di lavoro, non solo per permettere ai soggetti interessati di partecipare ai corsi obbligatori, ma anche ai fini della responsabilità che è sempre di natura penale. Infatti, fatta esclusione per i coordinatori per il progetto e per l'esecuzione, ove la nomina di questi soggetti privi della prescritta formazione, la responsabilità ricade sul committente dei lavori, in tutti gli altri casi è sanzionabile il datore di lavoro. A seconda dell'entità del rischio, le sanzioni variano con l'applicazione dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da 750 a 6.400 euro. In ogni caso si tratta di contravvenzioni che possono essere definite mediante il pagamento della sanzione pari a un quarto di quella massima, sempre che si sia provveduto a sanare l'irregolarità nei termini stabiliti dall'ispettore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La tabella completa
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

I principali vincoli

Obblighi e sanzioni in materia di informazione e formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da parte dei principali soggetti attivi stabilite dal decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Soggetti	Riferimento normativo	Sanzioni
ARTICOLO 32, COMMA 6		
Responsabili servizio prevenzione e protezione (Rspp) e addetti al servizio prevenzione e protezione (Aspp)	L'accordo 26/1/2006 («Gazzetta Ufficiale», n. 37 del 14/02/2006), individua due tipologie di destinatari: a) coloro che non hanno mai esercitato la professione di Rspp e Aspp; b) coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni. I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli: A) corso base, per lo svolgimento della funzione di Rspp e di Aspp. La durata è di 28 ore; B) corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. La durata varia da 12 a 68 ore; C) corso di specializzazione per le sole funzioni di Rspp. La durata è di 24 ore	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 1, lettera b), in quanto ha nominato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), un soggetto non in possesso o non più in possesso dei requisiti necessari. Pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
ARTICOLO 34, COMMA 3		
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del Responsabile Servizio prevenzione e protezione (Rspp)	Accordi del 26/1/2011 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 dell'11/1/2012) e del 25/7/12 («Gazzetta Ufficiale» n. 192 del 18/8/2012). L'articolazione del percorso formativo è distinta in tre differenti moduli: Basso - Durata minima del corso pari a 16 ore Medio - Durata minima del corso pari a 32 ore Alto - Durata minima del corso pari a 48 ore	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 1, lettera b), in quanto non è in possesso o non è in più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 2. Pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
ARTICOLO 36, COMMA 1		
Informazione ai lavoratori	Accordo del 21/12/2011 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 dell'11/1/2012)	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 5, lettera C). Pena dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
ARTICOLO 37, COMMA 1		
Formazione dei lavoratori	Accordi del 21/12/11 («Gazzetta Ufficiale» n. 8 dell'11/1/12) e del 25/07/12 («Gazzetta Ufficiale» n. 192 del 25/7/2012). In base al comma 12 dell'accordo, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali. Se tale richiesta non riceve riscontro (dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico) entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro provvede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative. La durata non deve essere inferiore a 4 ore per il rischio basso, a 8 ore per il rischio medio e a 12 ore per il rischio alto	A carico del datore di lavoro in base all'articolo 55, comma 5, lettera C). Pena dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
ARTICOLO 98, COMMA 2 ED ALLEGATO XIV		
Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori	Allegato XIV al Testo unico	A carico del committente in base all'articolo 90, comma 4. Pena dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

A cura di **Roberto Calazza**